



**Quanto vale la nostra vita? 2014 - allegato**

**LEGGE REGIONALE SULLA TUTELA DELLA SALUTE NELL'AREA DELL'ALTA VAL D'AGRI**

Quando verrà definitivamente approvata (secondo noi, opportunamente **modificata...**) tale legge regionale? (*slides* tratte dal sito dell' Osservatorio Ambientale della Val d'Agri)



**ITER DI APPROVAZIONE**

La Regione Basilicata con DGR n° 1640 del 30/11/2012 ha adottato il documento «Norme Tecniche ed azioni per la tutela della qualità dell'aria nei comuni di Viggiano e Grumento Nova».

Le Norme Tecniche avranno immediata applicazione e saranno sottoposte ad un periodo di osservazione di **12 mesi** al fine di:

- valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi attesi;
- porre rimedio alla carenza dei dati di qualità dell'aria acquisiti dall'unica centralina A.R.P.A.B. preesistente (Loc. Guardemauro);
- estendere l'applicazione delle Norme Tecniche anche ad altre attività industriali che contribuiscono a determinare il quadro emissivo nell'area esaminata;
- eventualmente definire nuovi limiti di qualità dell'aria per gli inquinanti SO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>S;
- estendere le Norme Tecniche anche ad altri inquinanti (Benzene, Toluene ed Idrocarburi non metanici);

Le modifiche dovranno riguardare, secondo noi, quanto espresso in una sua relazione per il comune di Viggiano, dall'esperto del comune, e nostro scienziato di **fiducia**, prof. **Gianluigi de Gennaro**, docente di chimica presso l'università degli studi di Bari, che qui di seguito vengono riportate.

***Dr. Gianluigi de Gennaro***

Chimico

Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche  
Ordine dei Dottori Chimici di Bari n.481  
Via Forno, 55 -70056 Molfetta, Bari (Italy)  
Tel. (Init'l Dial Italy) -80-5442023 Mob. 347/0599851  
Email: [giangi@chimica.uniba.it](mailto:giangi@chimica.uniba.it)

Al Sindaco del Comune di Viggiano

Oggetto: Trasmissione parere relativo a D.G.R. n.1640 del 30 novembre 2012  
“Norme tecniche ed azioni per la tutela della qualità dell’aria nei Comuni di Viggiano  
e Grumento Nova”

Cordiali Saluti

Gianluigi de Gennaro


***Dr. Gianluigi de Gennaro***

Chimico  
Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche  
Ordine dei Dottori Chimici di Bari n.481  
Via Forno, 55 -70056 Molfetta, Bari (Italy)  
Tel. (Init'l Dial Italy) -80-5442023 Mob. 347/0599851  
Email: gianluigi.degennaro@uniba.it

Oggetto: PARERE RELATIVO ALLA D.G.R. N.1640 DEL 30 NOVEMBRE 2012  
"NORME TECNICHE ED AZIONI PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ  
DELL'ARIA NEI COMUNI DI VIGGIANO E GRUMENTO NOVA"

Si riportano di seguito le valutazioni effettuate sul documento, anche alla luce delle conoscenze disponibili sulla situazione emissiva del territorio interessato dall'impianto COVA:

1. Il documento in oggetto riporta un'estesa trattazione sugli inquinanti biossido di zolfo ( $SO_2$ ) ed idrogeno solforato ( $H_2S$ ) riferendosi ai dati rilevati dall'unica centralina di monitoraggio rimasta attiva dal 2006 al 2011. Sarebbe stato utile riportare la medesima trattazione sui livelli di un'altra classe di inquinanti di assoluta rilevanza e che comprende composti caratteristici delle emissioni di impianti di trattamento del greggio, gli idrocarburi non metano (NMHC). Le concentrazioni di tale parametro risultano di gran lunga superiori a quelle registrate in siti non industriali, come la stessa ARPAB metteva in evidenza in una presentazione pubblica mostrando il seguente grafico:





Coerentemente il testo del D.G.R avrebbe dovuto prevedere sin da subito, senza attendere alcun periodo di osservazione (come riportato nel cap.8) in quanto vi sono evidenze sufficienti, la definizione di valori soglia e di livelli di attenzione anche per gli idrocarburi non metano, analogamente a quanto fatto dalla Regione Sicilia (nell'ambito di un Piano di Risanamento di un'area a rischio - *GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILLANA - PARTE I n. 48, 13-10-2006*) che, per impianti simili, ha stabilito livelli di concentrazione di SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> e NMHC per la definizione di stati di preallarme, allarme ed emergenza.

2. Per l'inquinante idrogeno solforato si fa riferimento ad un valore limite giornaliero (quello dell'ex D.P.R. 322/1971) ma è necessario tenere in considerazione che in tale area, caratterizzata da la determinata tipologia di processo produttivo di desulfurizzazione, possono verificarsi:

- a) concentrazioni elevate di questo composto in periodi molto brevi, dell'ordine dei minuti, determinando un'esposizione acuta della popolazione (non comportando necessariamente un'elevata concentrazione media giornaliera);
- b) esposizioni prolungate della popolazione a concentrazioni non particolarmente elevate, ma significativamente superiori a quelle naturalmente presenti nei territori considerati.

In virtù di queste considerazioni, la D.G.R. dovrebbe indicare, o proporre uno studio per l'individuazione, di un valore limite per la media oraria e di un valore limite per la media annuale al fine di salvaguardare la salute della popolazione sia in relazione all'esposizione cronica (la cui pericolosità è opportunamente riferita nel paragrafo 1.2) che alle possibili esposizioni acute ad H<sub>2</sub>S.

3. Nessun particolare riferimento è riportato nella DGR circa l'impatto odorigeno e le molestie olfattive determinate dagli impianti del COVA, che incidono pesantemente sulla qualità della vita delle popolazioni esposte e che determinano la loro scarsa accettabilità sociale. L'idrogeno solforato, infatti, non rappresenta l'unico composto in grado di generare molestia olfattiva poiché numerosi composti solforati, tipicamente prodotti dagli impianti in questione, possono avere un elevato potere odorigeno anche a basse concentrazioni. Nel documento si propone (cap. 6) una metodologia per il monitoraggio dei composti odorigeni solforati che non è in grado di determinare tutti i composti solforati né di determinarli a concentrazioni sufficientemente basse per essere riferiti alla percezione della popolazione.

Risulta fondamentale che vengano avviate attività sistematiche di monitoraggio delle emissioni odorigene che, considerate le alte concentrazioni rilevate durante gli eventi critici verificate dai recenti studi, possono essere efficacemente condotte per olfattometria dinamica ai sensi della norma UNI EN 13725:2004. L'olfattometria dinamica, infatti, ad alti livelli di concentrazione di odore in

aria ambiente si rivela più robusta in termini sensibilità, di accuratezza e di precisione della misura effettuata mediante il monitoraggio dei soli composti solforati. Volendo seguire l'approccio della misurazione delle singole molecole, ammesso che risultino rivelabili, si dovrebbero individuare traccianti tipici, da mettere in relazione con misure olfattometriche, da monitorare in corrispondenza dei punti sensibili (abitazioni) ed al confine dell'impianto ('fence monitoring').

Il fatto che non vi sia una norma nazionale che individui livelli limite per le concentrazioni di odore in atmosfera, non vieta di poter prescrivere il loro monitoraggio e di indicare valori di riferimento ad hoc. Il reato di molestia infatti, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, si configura anche nel caso di molestie olfattive che non violino alcun limite di legge ovvero promananti da impianti muniti di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto l'evento molesto non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge nazionali.

***Dr. Gianluigi de Gennaro***

Chimico

Ordine dei Dottori Chimici di Bari n.481

A tale proposito si **allegano grafici e tabelle, per gli anni 2013 e 2014**, dei dati di inquinanti delle 5 centraline presenti nell'area del **Centro Olio Val d'Agri (COVA)**, da noi rilevati dal sito dell'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri ed elaborati, per quanto riguarda due inquinanti non normati a livello nazionale, **idrogeno solforato** e **idrocarburi non metano** (questi ultimi non più normati a partire da 2010...non si sa per interesse di chi...) ma **tipici dell'industria petrolifera**.

Si fa notare che, se in Basilicata fossero in vigore i limiti presenti nella regione siciliana per l'area petrolifera del Mela, ed il nostro PEE (Piano di Emergenza Esterno) per l'area circostante in Centro Olio fosse ad essi legato, come **più volte da noi ufficialmente richiesto** anche alla prefettura (come avvenuto anche nel corso delle osservazioni all'ultimo aggiornamento del PEE, scaduto da un anno mezzo e non ancora aggiornato...), il PEE sarebbe scattato in moltissimi giorni dell'anno, **PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI** abitanti nell'area e in tutta la valle....mentre ancora oggi, dopo anni di **nonincidenti** (ne **abbiamo documentati 37 solo negli ultimi sette anni**, secondo quello che è ormai un stile di vita del COVA, nell'indifferenza generale..) assistiamo inermi all'ennesima sfilata del **TUTTAPOSTO istituzionale!**

